

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 53/14 del 06/02/2014

OGGETTO: Occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennita' di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento ex O.P.C.M. - ME 115 3_A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo. CUP J86D13000050001 - CIG 5214997FA6.

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata a mezzo mail ed assunta al prot/UC n. 440 del 04.02.2014, con la quale si invita il Commissario Straordinario Delegato a garantire la continuita' amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell'iter della registrazione del D.P.C.M. di nomina;

PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice **ME 115 3_A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano"** nel comune di Sant'Angelo di Brolo;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale;

CONSIDERATO che le ragioni d'urgenza risultano ampiamente documentate nella relazione tecnica allegata al progetto;

CONSIDERATO che l'intervento e' necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' degli abitanti del comune di Sant'Angelo di Brolo;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n° 456 del 18/06/2013, con il quale e' stato approvato e finanziato il progetto relativo al suddetto intervento;

VISTO che con il predetto Decreto l'intervento in oggetto e' stato dichiarato di pubblica utilita' urgente ed indifferibile;

VISTI il piano particellare di esproprio e la relazione di stima delle espropriazioni allegati al progetto;

VISTO il D.P.R. 327 del 8 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';

ATTESO che trattasi di opere rientranti nell'accordo di programma siglato il 30.03.2010 ex D.P.C.M. 10.12.2010 ed ex O.P.C.M. 09.07.2010 n. 3886 art.1 e, pertanto, urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che, per quanto specificato in premessa, sussistono i presupposti di cui all'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., anche in considerazione della particolare natura dell'opera da realizzare, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli abitanti del comune di Sant'Angelo di Brolo;

RITENUTO pertanto, necessario disporre l'occupazione urgente e temporanea e la relativa immissione in possesso degli immobili su cui ricade l'intervento, allo scopo di dare sollecito inizio ai lavori per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, al fine di eliminare l'attuale situazione di oggettivo pericolo in ragione del rischio idrogeologico che connota la frazione in argomento;

RAVVISATA Altresi' la necessita' di provvedere contestualmente alla determinazione in via provvisoria dell'indennita' di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la

realizzazione del progetto esecutivo in oggetto;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

E' autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza, dalla data del presente decreto per un periodo di anni cinque, degli immobili siti nel Comune di Sant'Angelo di Brolo di cui al piano particellare e relativo elenco dei proprietari allegato al presente provvedimento (elaborato di progetto R07 - *Piano Particellare d'Esproprio*) che ne costituisce parte integrante, occorrenti per la realizzazione del progetto denominato **ME 115 3_A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano"** nel comune di Sant'Angelo di Brolo;

Articolo 2

L'indennita' provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto e' determinata come prevista nei sopraccitati elaborati di progetto (R07 - *Piano Particellare d'Esproprio*) allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

Articolo 3

Il presente Decreto dovra' essere notificato ai proprietari i quali, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, comunicheranno la loro condivisione sulla relativa determinazione dell'indennita' di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile.

Articolo 4

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennita' e' riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennita', previa autocertificazione attestante la libera e piena proprieta' del bene.

Articolo 5

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennita' di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprieta' del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennita'.

Articolo 6

Qualora sia stata condivisa l'indennita' e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprieta' del bene puo' essere concluso l'atto di cessione. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennita' e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Articolo 7

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennita' senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvedera' ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennita' condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Articolo 8

I proprietari che non condividono l'indennita' possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni dalla immissione in possesso. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennita' del procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvedera' a richiedere la determinazione definitiva dell'indennita' di espropriazione alla Commissione provinciale competente ai sensi dell'art. 21

comma 15 del D.P.R. 327/2001;

Articolo 9

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni dalla immissione in possesso la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sara' depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvedera' ad emettere il decreto di esproprio.

Articolo 10

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprieta' in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui e' emesso il decreto di esproprio. In tal caso ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 spetteranno le maggiorazioni previste;

Articolo 11

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennita' sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29.09.1973 n. 605.

Articolo 12

Il presente decreto verra' eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione, con l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. sopra citato.

Articolo 13

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta un'indennita' di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 cit., pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua.

Articolo 14

Il responsabile dell'Ufficio Espropri del comune di Sant'Angelo di Brolo o, in assenza del ruolo, il responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il personale d'aiuto, sono autorizzati ad accedere negli immobili suindicati di proprieta' delle Ditte specificate nell'allegato elenco, per procedere alla redazione dei relativi verbali di consistenza e di immissione in possesso.

Articolo 15

L'immissione nel possesso degli immobili da occupare verra' effettuata contestualmente alla stesura del verbale di consistenza dei luoghi. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni. Alle operazioni possono partecipare il possessore degli immobili ed i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennita', ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

